

Allianz S.p.A.

Divisione Allianz Ras

RCT/O E PRODOTTI AZIENDE

Allianz  **RAS**

Fascicolo Informativo

Modello : FI-01-RC61-610

Contratto di Assicurazione Contro i Danni

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario;**
- 2) Condizioni di Assicurazione;**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Servizio Clienti





Nota Informativa al Contraente

Contratto di Assicurazione contro i Danni

Polizza "RCT/O E PRODOTTI AZIENDE"

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

a Informazioni sulla Società di Assicurazione

1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica della Impresa assicuratrice**
Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail**
800.68.68.68 - www.allianz.it - info@allianz.it

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto della Società è pari a 3.624 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 2.334 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 233,1% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2009.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.

b Informazioni sul Contratto

Rinnovo del Contratto

AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901 c.c., secondo comma. Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

Coperture assicurative

Il contratto permette di assicurarsi contro i Rischi derivanti da "responsabilità civile":

- Rc Imprese Industriali
- Rc Imprese Edili
- Rc Rischi Diversi
- Rc Fabbriato
- Rc Prodotti
- Rct/o e prodotti

Si rinvia per la disciplina specifica agli Articoli delle Condizioni di Assicurazione di seguito indicati:

- **"oggetto dell'assicurazione"**

Nota Informativa al Contraente

Limitazioni ed Esclusioni

AVVERTENZA: Il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni per ciascuna copertura assicurativa, nonché ipotesi di sospensione della stessa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo, come disciplinato negli Articoli delle condizioni di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

- **Persone non considerate terzi**
- **Esclusioni**

AVVERTENZA: Nel contratto le garanzie vengono prestate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può essere prevista l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell'indennizzo.

Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli delle condizioni di Assicurazione che di seguito si riportano.

- **Condizioni particolari**
- **Franchigia per sinistro (per la sezione rct)**
- **Scoperto obbligatorio (per la sezione rcp)**

Esemplificazione dell'applicazione di scoperto e/o franchigia:

Scoperto 10%: l'indennizzo verrà decurtato di tale percentuale

Franchigia Euro 1.500: l'indennizzo verrà decurtato di tale importo fisso

Scoperto 10% minimo Euro 1.500: l'indennizzo verrà decurtato di tale percentuale; se minore dell'importo minimo indicato si applica tale importo

Scoperto 10% minimo Euro 1.500 massimo Euro 150.000: l'indennizzo verrà decurtato di tale percentuale; se minore dell'importo minimo indicato si applica tale importo minimo; se maggiore dell'importo massimo indicato si applica tale importo massimo

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c., come disciplinato nell'Articolo "dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per maggior dettaglio.

5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per la disciplina delle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli Articoli "modifiche dell'assicurazione" e "aggravamento del rischio" e "diminuzione del rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Esemplificazione:

L'aggravamento o la diminuzione del rischio dipende dalla maggiore o minore pericolosità della attività effettiva dell'azienda rispetto a quella dichiarata in polizza, dalla maggiore o minore pericolosità del prodotto rispetto a quello dichiarato in polizza, dalla maggiore o minore pericolosità della destinazione di un fabbricato

6. Premi


Pagamento del Premio

Il premio consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento..

In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale nella misura del:

- 3% per frazionamento semestrale;
- 4% per frazionamento quadrimestrale;
- 5% per frazionamento trimestrale.



Nota Informativa al Contraente

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Società di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

AVVERTENZA: L'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dalla Società.

7. Rivalse

AVVERTENZA: La Società quando assume la gestione delle vertenze ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento degli obblighi di collaborazione in carico all'Assicurato per la gestione delle vertenze stesse

8. Diritto di Recesso

Diritto di recesso alla scadenza contrattuale

AVVERTENZA: nel contratto la regolamentazione del Diritto di Recesso può variare a seconda della scelta effettuata dal Contraente/Assicurato in ordine alla durata del contratto stesso, come di seguito precisato.

CONTRATTO DI DURATA ANNUALE

Entrambe le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'Articolo "proroga dell'assicurazione", cui si rinvia.

CONTRATTO DI DURATA POLIENNALE

Al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di Legge, la facoltà di recedere dal contratto alla scadenza di ogni singola annualità; mentre tale facoltà è riconosciuta ad **entrambe le Parti** solo con riferimento alla scadenza contrattuale indicata in polizza. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate nella seguente clausola che verrà riportata nel dettato di polizza: "Il sottoscritto contraente, avendo stipulato il presente contratto con la durata poliennale indicata nella Scheda di Polizza, prende atto della facoltà, concessagli ai sensi di legge, di recedere annualmente dal contratto stesso, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni annualità".

Diritto di recesso per sinistro

AVVERTENZA: Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Art. 3 del D.lgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per la Società. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia all'Articolo "recesso in caso di sinistro" di cui alle Condizioni generali di Assicurazione, cui si rinvia per maggior dettaglio.

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Prescrizione dei Diritti

Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

10. Legge applicabile al contratto

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.


Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

11. Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contratto

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

- **22,25%**



Nota Informativa al Contraente

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Modalità e termini della denuncia

AVVERTENZA: Il contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per la ricerca e stima del danno. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative alla disciplina specifica degli Articoli di seguito indicati:

- **obblighi in caso di sinistro**
- **gestione delle vertenze - spese di resistenza**

AVVERTENZA: relativamente alla Garanzia Assistenza, qualora presente in polizza, la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di Mondial Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cui all'Articolo "Obblighi" delle norme in caso di sinistro della Sezione Assistenza, cui si rinvia per maggior dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Numero Verde 800686868 - Fax 02 72169145 - Indirizzo e.mail: info@allianz.it.**
Resta salva comunque per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo alla Società la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 - 06.42133.353**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro.

Non rientrano nella competenza dell'Isvap le controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, nonché controversie per le quali sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Società di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.



14. Arbitrato

Ricorso all'Arbitrato

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

Allianz SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale
Klaus-Peter Röhler Lorella Sdrigotti



Nota Informativa al Contraente

Glossario

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in cifra fissa.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale per persona: il limite di indennizzo - nell'ambito del massimale per sinistro - che la Società può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a una singola persona che abbia cagionato alla stessa la morte o lesioni personali, qualunque sia il numero dei titolari aventi diritto ad un risarcimento in relazione a tale danno.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.


Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.).

Scoperto: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale.

Sinistro RCT/O: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno.

Sinistro RC Prodotti: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione.

Società: la Società assicuratrice.





Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle discipline ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice Metodologico

1. DEFINIZIONI (integralmente contenute nel glossario di cui alla nota informativa al contraente)

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

3. NORMATIVA RC IMPRESE INDUSTRIALI, IMPRESE EDILI, RISCHI DIVERSI


4. NORMATIVA RC FABBRICATO

5. NORMATIVA RC PRODOTTI

6. NORMATIVA RCT/O E PRODOTTI

7. CONDIZIONI PARTICOLARI

Si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n. 209), le scadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute in Polizza, sono stampate con formato del carattere **grassetto** e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.





Condizioni di assicurazione

1 Definizioni

Le definizioni di polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario di cui alla Nota Informativa al Contraente.

2 Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di frazionamento del premio può essere prevista un'addizionale nella misura indicata nel contratto.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 2.7 - Proroga dell'Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 2.8 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Condizioni di assicurazione

Art. 2.9 Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 2.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

3

Normativa RC Imprese Industriali, RC Imprese Edili ed RC Rischi Diversi

Art. 3.1 - Validità territoriale

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i **danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.**

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero.

Art. 3.2 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società soltanto gli infortuni:

- per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure
- per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS oppure
- che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale.

Art. 3.3 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

Art. 3.4 - Regolazione del premio

(La presente clausola sarà inserita nelle condizioni di assicurazione su scelta del contraente in sede di emissione del contratto)

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto nel contratto, gli elementi variabili previsti in polizza, ovvero:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori, nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati, i compensi riconosciuti all'azienda somministratrice e le retribuzioni dei lavoratori in distacco;
- il volume di affari (Fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Condizioni di assicurazione

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art. 1901, comma 2, Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75 % dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

**Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Generale
Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

(La sezione R.C.T. non sarà presente qualora il contraente scelga la sola copertura R.C.O.)

Art. 3.5 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza.

L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata nonché per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle imprese subappaltatrici mentre eseguono i lavori medesimi.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi.

Art. 3.6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione Responsabilità Civile:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniugi, genitori e figli;
- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del Codice Penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere;
- i prestatori di opera e servizi (Art. 2222 c.c.)

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.7 - Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- da proprietà o uso di aeromobili e natanti;
- da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, compresi i software;
- alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- da furto;
- a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783-1784-1785 bis e 1786 del Codice Civile (cose portate o consegnate in alberghi, pensioni e simili);
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- a condutture e impianti sotterranei e subacquee;
- a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- cagionati da:
 - prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - opere, installazioni in genere, attività di riparazione, manutenzione o posa in opera, dopo l'ultimazione dei lavori;
- derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- verificatisi in connessione con detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ad aeromobili;
- derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura;
- da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

(La sezione R.C.O. non sarà presente qualora il contraente scelga la sola copertura R.C.T.)

Art. 3.8 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere**



Condizioni di assicurazione

Art. 3.9 - Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;
- c) per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- d) per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- e) per i danni da amianto;
- f) per i danni da campi elettromagnetici.

4

Normativa RC del fabbricato

Art. 4.1 - Validità territoriale

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i **danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.**

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero.

Art. 4.2 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società soltanto gli infortuni:

- per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure
- per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS oppure
- che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale.

Art. 4.3 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.


Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

Art. 4.4 - Valore del fabbricato ed Assicurazione parziale

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tenere conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.

Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, **la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.**



Condizioni di assicurazione

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Generale Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

Art. 4.5 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi.

Art. 4.6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione Responsabilità Civile:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniugi, genitori e figli;
- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del Codice Penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere;
- i prestatori di opera e servizi (Art. 2222 c.c.);

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza.

Art. 4.7 - Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
- derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- da furto;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ad aeromobili;
- derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura;
- i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
- conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

Condizioni di assicurazione

Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

(La sezione R.C.O. non sarà presente qualora il contraente scelga la sola copertura R.C.T.)

Art. 4.8 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.**

Art. 4.9 - Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;
- c) per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- d) per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- e) per i danni da amianto;
- f) per i danni da campi elettromagnetici.

5

Normativa RC Prodotti

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti

Art. 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti risultanti in polizza - per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione comprende altresì, entro il limite indicato in polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniugi, genitori e figli;
- b) quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- c) il prestatore di lavoro dell'Assicurato che subisca il danno in relazione all'attività lavorativa.
- d) le società che siano qualificabili, verso l'Assicurato, come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile.

Art. 5.2 - Inizio e termine della garanzia

In espressa deroga a quanto disposto dall'Art. 1917 del Codice Civile, **l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.** In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data dalla prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 5.3 - Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori al massimale per sinistro indicato in polizza:

- a) per sinistri in serie;
per "sinistri in serie" si intendono più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;

Condizioni di assicurazione

- b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione.

Art. 5.4 - Scoperto obbligatorio

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo ed il massimo indicati nella scheda di polizza.

Art. 5.5 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- a) le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- f) i danni da atti di terrorismo;
- g) i danni da sabotaggio a fini politici e/o terroristici;
- h) i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- i) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- j) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- k) i danni punitivi di qualunque natura;
- l) i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica.

Art. 5.6 - Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 5.7 - Estensione territoriale

(La presente clausola sarà inserita nelle condizioni di assicurazione qualora il contraente svolga un'esportazione diretta in U.S.A., Canada e Messico)

L'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (**esclusi Usa, Canada e Messico**) e per i danni ovunque verificatisi. **Per i danni verificatisi in Usa, Canada e Messico, lo scoperto del 10%** di cui alle Condizioni di Assicurazione **resta a carico dell'Assicurato con il minimo e il massimo** indicati in polizza.

Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo ("punitive or exemplary damages").


Art. 5.8 - Estensione territoriale

(La presente clausola sarà inserita nelle condizioni di assicurazione qualora il contraente svolga un'esportazione diretta in U.S.A., Canada e Messico)

L'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese e per i danni ovunque verificatisi. **Per i danni verificatisi in Usa, Canada e Messico, causati da prodotti ovunque consegnati, lo scoperto del 10%** di cui alle Condizioni di Assicurazione **resta a carico dell'Assicurato con il minimo e il massimo** indicati in polizza.

Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo ("punitive or exemplary damages").

Per i prodotti consegnati in Usa, Canada e Messico la garanzia vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente Assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.



Condizioni di assicurazione

Art. 5.9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Art. 5.10 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

Art. 5.11 - Regolazione del premio

(La presente clausola sarà inserita nelle condizioni di assicurazione su scelta del contraente in sede di emissione del contratto)

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto nel contratto, gli elementi variabili previsti in polizza, ovvero:

- il volume di affari (Fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art. 1901, comma 2, Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

Condizioni di assicurazione

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

6

Normativa RCT/O e RC Prodotti

Art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società soltanto gli infortuni:

- per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure
- per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS oppure
- che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale.

Art. 6.2 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

Art. 6.3 - Regolazione del premio

(La presente clausola sarà inserita nelle condizioni di assicurazione su scelta del contraente in sede di emissione del contratto)

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo


A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto nel contratto, gli elementi variabili previsti in polizza, ovvero:

- il volume di affari (Fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.



Condizioni di assicurazione

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art. 1901, comma 2, Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75 % dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Sezione I: RCT/O

Art. 6.4 - Validità territoriale

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i **danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.**

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro vale per il mondo intero.

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Generale
Garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

Art. 6.5 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza.

L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata nonché per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle imprese subappaltatrici mentre eseguono i lavori medesimi.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi.

Art. 6.6 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione Responsabilità Civile:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniugi, genitori e figli;
- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del Codice Penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere;
- i prestatori di opera e servizi (Art. 2222 c.c.)

Condizioni di assicurazione

che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza.

Art. 6.7 - Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- da proprietà o uso di aeromobili e natanti;
- da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, compresi i software;
- alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- da furto;
- a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783-1784-1785 bis e 1786 del Codice Civile (cose portate o consegnate in alberghi, pensioni e simili);
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- a condutture e impianti sotterranei e subacquei;
- a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- cagionati da:
 - prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - opere, installazioni in genere, attività di riparazione, manutenzione o posa in opera, dopo l'ultimazione dei lavori;
- derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- verificatisi in connessione con detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ad aeromobili;
- derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura;
- da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

Art. 6.8 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia **purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.**

Condizioni di assicurazione

Art. 6.9 - Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i danni verificatisi in connessione con la detenzione o l'impiego di esplosivi;
- c) per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- d) per i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- e) per i danni da amianto;
- f) per i danni da campi elettromagnetici.

Sezione II: RC Prodotti

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti

Art. 6.10 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti risultanti in polizza - per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione comprende altresì, entro il limite indicato in polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Non sono considerati terzi:

- a) il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniugi, genitori e figli;
- b) quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- c) il prestatore di lavoro dell'Assicurato che subisca il danno in relazione all'attività lavorativa.
- d) le società che siano qualificabili, verso l'Assicurato, come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'Art. 2359 cod. civ.

Art. 6.11 - Inizio e termine della garanzia

In espressa deroga a quanto disposto dall'Art. 1917 del Codice Civile, **l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.** In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data dalla prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 6.12 - Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori al massimale per sinistro indicato in polizza:

- a) per sinistri in serie;
per "sinistri in serie" si intendono più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;
- b) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione.

Art. 6.13 - Scoperto obbligatorio

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo e il massimo indicati nella scheda di polizza.

Art. 6.14 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- a) le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;

Condizioni di assicurazione

- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e aerospaziale;
- f) i danni da atti di terrorismo;
- g) i danni da sabotaggio a fini politici e/o terroristici;
- h) i danni derivanti da prodotti destinati specificatamente ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- i) i danni derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- j) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- k) i danni punitivi di qualunque natura;
- l) i danni derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica.

Art. 6.15 - Rischi atomici e danni da inquinamento

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)

Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 6.16 - Estensione territoriale

(La presente clausola sarà inserita nelle condizioni di assicurazione qualora il contraente svolga un'exportazione diretta in U.S.A., Canada e Messico)

L'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (**esclusi Usa, Canada e Messico**) e per i danni ovunque verificatisi. **Per i danni verificatisi in Usa, Canada e Messico, lo scoperto del 10%** di cui alle Condizioni di Assicurazione **resta a carico dell'Assicurato con il minimo e il massimo** indicati in polizza.

Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo ("punitive or exemplary damages").

Art. 6.17 - Estensione territoriale

(La presente clausola sarà inserita nelle condizioni di assicurazione qualora il contraente svolga un'exportazione diretta in U.S.A., Canada e Messico)

L'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese e per i danni ovunque verificatisi. **Per i danni verificatisi in Usa, Canada e Messico**, causati da prodotti ovunque consegnati, **lo scoperto del 10%** di cui alle Condizioni di Assicurazione **resta a carico dell'Assicurato con il minimo e il massimo** indicati in polizza.

Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo ("punitive or exemplary damages").

Per i prodotti consegnati in Usa, Canada e Messico la garanzia vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente Assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la Società e per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

7

Condizioni particolari

Condizioni comuni alla RC Imprese Industriali, RC Imprese Edili, RC Diversi, RC Fabbricato, RC Prodotti, RCT/O + Prodotti

Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla società di brokeraggio:

< NOME BROKER >

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione saranno svolti, per conto del Contraente, dalla precitata società di brokeraggio.

Proroga del termine per il pagamento del premio

A parziale deroga dell'Articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", **il termine utile per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende elevato a 30 giorni.**

Condizioni di assicurazione

Proroga del termine per la denuncia dei sinistri

A parziale deroga dell'Articolo "Obblighi in caso di sinistro" si conviene che **il termine utile per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 20 giorni.**

Rescindibilità annuale

Sebbene il presente contratto sia emesso per durata poliennale, è **facoltà delle Parti di rescinderlo alla scadenza di ogni periodo di Assicurazione dalla data di rescindibilità risultante in polizza, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata nei termini di tempo previsti dalle Condizioni di Assicurazione.**

Qui di seguito vengono elencate una serie di condizioni particolari di cui l'impresa valuterà discrezionalmente l'applicazione e la cui disciplina sarà contenuta nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato.

- Clausola Broker (solo con riparto di coassicurazione e pagamento di premi alle singole compagnie)
- Deroga alla proroga del contratto
- Deroga del termine per la disdetta del contratto
- Rinuncia alla surrogazione

Condizioni Particolari comuni alla RC Imprese Industriali, RC Imprese Edili, RC Diversi, RC Fabbricato

Attività complementare esterna

L'Assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che **sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'assicurazione obbligatoria di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.**

Committenza auto

L'Assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate ove il trasporto sia consentito dalla legge.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 500 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Danni a cose dei prestatori di lavoro

La garanzia R.C.T. copre anche i danni cagionati alle cose di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato, trovantisì nelle ubicazioni nelle quali si svolge l'attività assicurata, **con esclusione di veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro.**

Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di Euro 500; il limite di indennizzo è di Euro 5.000 per ogni danneggiato.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di Assicurazione o dell'eventuale minore periodo, non sarà superiore ad Euro 50.000.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisì a tal fine, **con esclusione dei danni ad aeromobili, navi e imbarcazioni in genere ed alle cose trasportate sui mezzi stessi.**

Condizioni di assicurazione

Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio dei mezzi stessi, nonché quelli conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata previa detrazione di un importo di Euro 500 per ogni mezzo danneggiato.

Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, compresi quelli dei prestatori di lavoro, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori ed è prestata previa detrazione di un importo di Euro 500 per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato.

Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori esclusi i veicoli dei prestatori di lavoro

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, **esclusi quelli dei prestatori di lavoro**, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori ed è prestata previa detrazione di un importo di Euro 500 per ogni veicolo, sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza**, previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, nei limiti del massimale R.C.T., per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di Assicurazione o dell'eventuale minore periodo, non sarà superiore ad Euro 150.000.

Estensioni diverse

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'Assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi". Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati.**
Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori:
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, **con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;**
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri prestatori di lavoro di biciclette, ciclofurgoni e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi **purché inerente all'attività dichiarata in polizza;**

Condizioni di assicurazione

- dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai prestatori di lavoro;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, **purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.**

Fabbricati: amministratori terzi

Limitatamente alla garanzia prestata per la responsabilità civile dei fabbricati si intendono compresi nel novero dei terzi gli amministratori, i soci e i loro familiari.

Franchigia per ogni sinistro

L'Assicurazione si intende prestata previa detrazione di un importo minimo di Euro 500 per ogni sinistro (Euro 1.500 RC Edili, Euro 750 RC Diversi - esercizio supermercato) anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni particolari.

Qualora condizioni particolari prevedano franchigie di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.

Franchigia per danni a cose

L'Assicurazione si intende prestata previa detrazione di un importo minimo di Euro 500 per ogni sinistro che comporti danni a cose anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni particolari.

Qualora condizioni particolari prevedano franchigie di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.

Impianti accessori

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di:

<MAX 3 IMPIANTI >

in connessione con il rischio indicato in polizza.

Lavori di manutenzione straordinaria

L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo ed il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari (compreso il collocamento ed il montaggio e smontaggio degli impianti industriali), **purché si tratti di lavori effettuati in economia; ove tali lavori fossero affidati in appalto a terzi, la garanzia sarà operante solo per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente. Sono comunque esclusi dalla garanzia i lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96.**

Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia è estesa ai danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Questa garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro, con il minimo di Euro 500 per ogni sinistro.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di Assicurazione o dell'eventuale minore periodo, non sarà superiore ad Euro 150.000.

Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato


A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia è prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro, con il minimo di Euro 500.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di Assicurazione o dell'eventuale minore periodo, non sarà superiore ad Euro 150.000.

Limite di indennizzo per periodo assicurativo

Premesso che i massimali indicati in polizza rappresentano il massimo esborso della Società per ogni sinistro, si conviene che **in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detti massimali per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o eventuale minore periodo.**



Condizioni di assicurazione

Limite unico di indennizzo

L'Assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva - per capitale, interessi e spese - di Euro <SOMMA CHE VERRA' INDICATA NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CHE SOTTOSCRIVERA' L'ASSICURATO> per ogni sinistro, ma con il limite:

- a) per la Responsabilità Civile verso Terzi:
 - di Euro <SOMMA CHE VERRA' INDICATA NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CHE SOTTOSCRIVERA' L'ASSICURATO> per persona e;
 - di Euro <SOMMA CHE VERRA' INDICATA NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CHE SOTTOSCRIVERA' L'ASSICURATO> per danni a cose, anche se appartenenti a più persone;
- b) per la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro:
 - di Euro <SOMMA CHE VERRA' INDICATA NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CHE SOTTOSCRIVERA' L'ASSICURATO> per persona

Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'Assicurazione comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori stessi e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.**

Parcheggio di competenza dell'Assicurato

La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area - di pertinenza dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata - adibita a parcheggio dei veicoli dei prestatori di lavoro, visitatori o fornitori, debitamente delimitata.

L'Assicurazione copre i danni a veicoli previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo di Euro 500 per ogni veicolo danneggiato.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di Assicurazione o dell'eventuale minore periodo, non sarà superiore ad Euro 50.000.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina, atti vandalici, incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti.

Responsabilità civile per l'utilizzo di fonti radioattive

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia comprende i sinistri derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive.

L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni delle competenti autorità.

L'Assicurato si impegna ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione o uso delle fonti stesse.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli del rischio, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

A parziale deroga dell'Articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", **la garanzia vale per i danni che si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della presente estensione di garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.**


La garanzia non vale per i danni che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente estensione di garanzia.

Questa garanzia è prestata previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo pari al 10% di ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di Assicurazione o dell'eventuale minore periodo, non sarà superiore ad Euro 150.000.

Terzi dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti

A parziale deroga dell'Articolo "Persone non considerate terzi" sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese - quali imprese di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.



Condizioni di assicurazione

Terzi trasportati su veicoli non destinati al trasporto di persone

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile per morte o per lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale a carico dell'Assicurato, in qualità di proprietario del mezzo, per fatti a lui imputabili a seguito di trasporto non consentito a norma della Legge n. 990 del 24/12/1969 di persone nelle cabine di guida o a fianco del conducente su autocarri o motocarri e su altri veicoli di sua proprietà, non destinati al trasporto di persone, **purché il trasporto sia avvenuto contro la volontà o all'insaputa dell'Assicurato medesimo.**

Sono in ogni caso assicurati i danni ai trasportati accolti sui mezzi succitati per motivi di soccorso o di emergenza in genere.

Responsabilità personale di quadri e dirigenti

L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni.

E' escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Qui di seguito vengono elencate una serie di condizioni particolari di cui l'impresa valuterà discrezionalmente l'applicazione e la cui disciplina sarà contenuta nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato.

- Assicurazione di secondo rischio (RCT/O)
- Assicurazione di secondo rischio (sola RCT)
- Danni a cose in consegna e custodia
- Danni a cose in lavorazione
- Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate
- Danni a cose movimentate, sollevate, caricate e scaricate (esclusi veicoli e macchinari)
- Danni da incendio
- Danni da inquinamento accidentale
- Danni da terrorismo
- Danni subiti dai soggetti che partecipano occasionalmente ai lavori
- Estensione territoriale RCT mondo intero con esclusione di Usa e Canada
- Lesioni lievi
- Malattie professionali
- Malattie professionali per i prestatori di lavoro dipendenti
- Nuovi insediamenti, fusioni, incorporazioni, acquisti
- Proprietà e conduzione di fabbricati
- Responsabilità civile postuma da installazione o manutenzione
- Responsabilità dei subappaltatori
- Responsabilità personale dei prestatori di lavoro

Condizioni di assicurazione

- Terzi personale imprese coappaltatrici

Condizioni Particolari RC Imprese Edili

Qui di seguito vengono elencate una serie di condizioni particolari di cui l'impresa valuterà discrezionalmente l'applicazione e la cui disciplina sarà contenuta nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato.

- Associazione Temporanea di Imprese
- Committenza con riferimento a D. Lgs. 494/96
- Danni a condutture e impianti sotterranei
- Danni da acqua piovana e/o da altri agenti atmosferici
- Danni da cedimento o franamento del terreno
- Danni da furto attraverso impalcature e ponteggi
- Detenzione o impiego di esplosivi
- Garanzia Postuma con esclusione dei danni all'opera
- Guida di mezzi meccanici
- Lavori di manutenzione straordinaria (compresi i lavori rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 494/96)
- Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati
- Opere ad esecuzione frazionata
- Reintegro

Condizioni Particolari RC Diversi

Consegna di prodotti petroliferi: incendio - scoppio

Limitatamente alle operazioni di consegna presso terzi dei prodotti petroliferi ed al rischio di giacenza delle bombole presso terzi, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio e scoppio.

La garanzia viene prestata previa detrazione di un importo pari al 10% di ogni sinistro, con il minimo di Euro 500.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di Assicurazione o dell'eventuale minore periodo, non sarà superiore ad Euro 50.000.

Danni alle merci e attrezzature degli espositori

Sono compresi nella garanzia i danni alle merci ed alle attrezzature degli espositori con i seguenti limiti:

- a) fino a concorrenza del massimale di Euro 50.000 per i danni da infiltrazione d'acqua, previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo di Euro 500;
- b) fino a concorrenza del limite previsto in polizza, per i danni da crollo totale e/o parziale dei fabbricati e per i danni conseguenti a cause diverse da quella di cui alla precedente lettera a), previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo di Euro 500.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni da stillicidio, umidità ed insalubrità dei locali.

Gas di petrolio liquefatti

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose o animali direttamente riconducibili all'uso di recipienti riempiti con GPL e relativi annessi.

Condizioni di assicurazione

L'Assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge.

La garanzia vale per i fatti verificatisi durante il periodo di validità del contratto, purché **entro tre anni dalla data di installazione o consegna dei recipienti.**

Sono comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti effettuate direttamente dall'Assicurato, sempreché l'installazione venga effettuata da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

Limitazione periodo di assicurazione

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che l'esercizio rimane aperto dal < TERMINE INIZIALE CHE VERRA' INDICATO NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SOTTOSCRITTO DALL'ASSICURATO > al < TERMINE FINALE CHE VERRA' INDICATO NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SOTTOSCRITTO DALL'ASSICURATO >, l'Assicurazione vale esclusivamente per i sinistri che si verifichino nel periodo indicato.

Manutenzione e riparazione di ascensori - montacarichi - scale mobili

La garanzia comprende i danni che si verifichino durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione **esclusi quelli imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.**

Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini.

L'Assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

Prova e collaudo e Postuma del riparatore per autofficine

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi è operante anche per i danni:

- subiti dai veicoli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed **a condizione che il danno si verifichi entro 180 giorni dalla data di riconsegna ai clienti;**
- subiti dai veicoli durante la circolazione per prova e collaudo, **semprechè alla guida degli stessi si trovi l'Assicurato o un suo prestatore di lavoro e la circolazione avvenga durante l'orario di lavoro.**

La garanzia è prestata previa detrazione del 10% di ogni sinistro, con il minimo di Euro 500.

Per la presente garanzia, il limite massimo di indennizzo, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di Assicurazione o dell'eventuale minore periodo, non sarà superiore ad Euro 50.000.

Sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.

Stazioni di servizio - autofficine - autolavaggi - autosili - parcheggi

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", l'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni ai veicoli in consegna o in custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione, o lavaggio, **purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività assicurata e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.**

La garanzia comprende inoltre i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti:


- a vizio originario del prodotto;
- a rifornimento del serbatoio da parte dell'Assicurato con un tipo di carburante diverso da quello prescritto per il veicolo.

Tale garanzia viene prestata previa detrazione, per ogni sinistro, di un importo di Euro 500.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, incendio e mancato uso dei veicoli.

Qui di seguito vengono elencate una serie di condizioni particolari di cui l'impresa valuterà discrezionalmente l'applicazione e la cui disciplina sarà contenuta nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato.

- RC dello Smercio
- RC dello Smercio per i generi alimentari
- Sciovie - seggiovie - funivie
- Spargimento di sostanze chimiche



Condizioni di assicurazione

Condizioni Particolari RC Fabbricato

Committenza lavori vari

L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata.

Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia comprende i danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, **purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture.**

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 500 per ogni sinistro.

Pertinenze fabbricati

L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione di spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche se tenuti a giardino, compresi: parchi, alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli.

Condizioni Particolari RC Prodotti

Danni ad immobili - esclusione

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni ad immobili e manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti descritti in polizza.

Danni ad immobili - limitazione

Relativamente ai danneggiamenti ad immobili o manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti descritti in polizza, **la garanzia vale esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera.**

Sono escluse le spese di sostituzione e di riparazione del prodotto che ha causato il danno e di tutti gli altri prodotti analoghi fabbricati dall'Assicurato nonché il loro controvalore.

Questa garanzia è prestata con lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 10.000 per ciascun sinistro e fino al massimo indennizzo di Euro 250.000 per sinistro e per periodo annuo di Assicurazione o eventuale minore periodo, fermo restando lo scoperto previsto per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.

Danni al contenuto

L'Assicurazione della responsabilità civile per i danni a cose di terzi contenute nei prodotti assicurati e dagli stessi cagionati è prestata sino al massimo indennizzo di Euro 150.000 per sinistro e per periodo annuo di Assicurazione o eventuale minore periodo, con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 1.500 per sinistro, fermo restando lo scoperto previsto per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.

Danni al prodotto finito

L'Assicurazione della responsabilità civile per i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito è prestata sino al massimo indennizzo di Euro 250.000 per sinistro e per periodo annuo di Assicurazione o eventuale minore periodo, con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 1.500 per sinistro, fermo restando lo scoperto previsto per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.

Danni da incendio dei prodotti assicurati

L'Assicurazione della responsabilità civile per i danni a cose di terzi derivanti da incendio dei prodotti assicurati è prestata sino al massimo indennizzo di Euro 250.000 per sinistro e per periodo annuo di Assicurazione o eventuale minore periodo, con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 1.500 per sinistro, fermo restando lo scoperto previsto per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.

Danni da mancato freddo

L'Assicurazione della responsabilità civile per i danni a cose di terzi derivanti da mancato freddo causato dai prodotti assicurati è prestata sino al massimo indennizzo di Euro 150.000 per sinistro e per periodo annuo di Assicurazione o eventuale minore periodo, con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 1.500 per sinistro, fermo restando lo scoperto previsto per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.

Condizioni di assicurazione

Delimitazione della garanzia ai danni direttamente arrecati dal prodotto (active malfunction)

Fermo quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione e relativamente alle cose trattate, **l'Assicurazione non è efficace per i danni diversi dalla distruzione o dal deterioramento materiale.**

Esclusione danni da BSE

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni causati da prodotti contaminati dall'agente patogeno della Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE).

Esclusione esportazione indiretta

A deroga dell'Articolo "Estensione territoriale", l'Assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore consegnati nei territori di qualsiasi paese (**esclusi USA, Canada e Messico**) e per i danni ovunque verificatisi, **purché non si tratti di esportazione in USA, Canada e Messico conosciute dall'Assicurato.**

Esclusione Esportazione Occulta/Indiretta

A deroga dell'Articolo "Estensione territoriale", **si intendono esclusi i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.**

Estintori e apparecchiature antincendio - danni da incendio

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da mancato o insufficiente impedimento/spengimento dell'incendio, anche se dovuto a difetto del prodotto descritto in polizza.

L'Assicurazione comprende i danni da incendio qualora gli stessi siano **conseguenti a rottura accidentale del prodotto descritto in polizza.**

La garanzia è prestata sino al massimo indennizzo di Euro 150.000 per sinistro e per periodo annuo di Assicurazione o dell'eventuale minore periodo, con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 1.500 per sinistro, fermo restando lo scoperto previsto per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.

Limitazione dell'Assicurazione ai prodotti descritti in polizza consegnati durante l'efficacia dell'Assicurazione

In deroga all'Articolo "Inizio e termine della garanzia", è convenuto che, in espressa deroga a quanto disposto dall'Art. 1917 del Codice Civile, l'Assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e cagionati dai prodotti descritti in polizza consegnati **durante l'efficacia della stessa.**

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data dalla prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Limitazione dell'Assicurazione ai prodotti descritti in polizza consegnati non oltre due anni dall'inizio dell'Assicurazione

In deroga all'Articolo "Inizio e termine della garanzia", è convenuto che, in espressa deroga a quanto disposto dall'Art. 1917 del Codice Civile, l'Assicurazione vale per i sinistri verificatisi per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e cagionati dai prodotti descritti in polizza consegnati **non oltre i due anni precedenti l'inizio della stessa.**

In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data dalla prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Prodotti alcolici

A maggior precisazione di quanto enunciato nell'Articolo "Oggetto dell'Assicurazione", **sono esclusi tutti i danni corporali derivanti dal consumo dei prodotti assicurati**, ad eccezione di quelli causati da difetto del prodotto riconducibile al processo produttivo.

Qui di seguito vengono elencate una serie di condizioni particolari di cui l'impresa valuterà discrezionalmente l'applicazione e la cui disciplina sarà contenuta nel contratto di assicurazione che sottoscriverà l'assicurato.

- Assicurazione di secondo rischio (RCP)
- Cessata esportazione in USA, Canada e Messico
- Danni da inquinamento accidentale

Condizioni di assicurazione

- Estensione dell'Assicurazione ai prodotti consegnati in USA, Canada e Messico prima dell'inizio della stessa
- Estensione della garanzia alla R.C. dell'installazione
- Estensione della garanzia al Venditore in USA, Canada e Messico (Vendor's Liability) - in lingua italiana
- Vendor's Liability (Estensione della garanzia al Venditore in USA, Canada e Messico - in lingua inglese)

Condizioni Particolari RCT/O + Prodotti

Limite unico di indennizzo per le garanzie RCT/O e RC Prodotti

Si precisa che l'Assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva - per capitale, interessi e spese - di Euro <SOMMA CHE VERRA' INDICATA NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CHE SOTTOSCRIVERA' L'ASSICURATO> per sinistro e anno, ma con il limite, per la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro, di Euro <SOMMA CHE VERRA' INDICATA NEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CHE SOTTOSCRIVERA' L'ASSICURATO> per persona.

Per la garanzia RCT/O: le condizioni particolari previste precedentemente per le garanzie specifiche in considerazione della tipologia dell'attività dell'azienda

Per la garanzia RCP: le condizioni previste precedentemente per la garanzia specifica.

